

CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società**

Art. 2307 Proroga della società.

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.

In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'[articolo 2285](#), e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'[articolo 2270](#).